

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*  
*Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)*  
*Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto **Fabbrica dei talenti***  
*scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

**Il CCL del Gruppo Unipol**, sottoscritto il 13/05/2016 tra la capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed i sindacati aziendali - FISA/CGIL, FIRST/CISL, UILCA, FNA, SNFIA e FISAI -, **rappresenta un innovativo esempio di regolazione delle esternalizzazioni** in un settore, quale quello assicurativo, in cui l'applicazione del regime solidale per le obbligazioni retributive e contributive non è di intuitiva ed immediata invocazione.

Benché la **giurisprudenza di merito prospetti l'eventualità di un'applicazione se non proprio analogica**, quantomeno **estensiva** dell'[art. 29, c. 2, legge Biagi](#), in favore di **figure negoziali assimilabili all'appalto** in forza del medesimo schema funzionale nella sostanza invocato, il testo legislativo, pur nelle sue numerose formulazioni, non si è mai spinto in termini espliciti verso un'estensione attuativa del precetto solidale.

Al contrario, **la contrattazione collettiva manifesta una capacità regolativa** dei fenomeni di *outsourcing* latamente intesi **più efficace e pratica dell'intenzione legislativa**, dimostrando di sapersi far carico delle esigenze protettive delle ragioni creditorie dei lavoratori - ed in un certo senso pure degli enti - senza scoraggiare o, peggio, deprimere, le scelte imprenditoriali.

In questo senso, **l'art. 25 del predetto CCL del Gruppo Unipol**, significativamente rubricato *Occupazione nelle agenzie in appalto*, prevede, al proprio c. 1, che «L'Azienda su richiesta delle OO.SS. si impegna a far obbligo all'Agente, nel corso del mandato, del **rispetto della legge e dei contratti vigenti** in tema di rapporto di lavoro e dell'osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, l'Impresa si adopera per ottenere l'osservanza delle norme. Ove l'Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la responsabilità, l'Impresa **revocherà il mandato entro 60 giorni**».

Altresì, il predetto articolo, al proprio c. 4, stabilisce che «Nell'ambito delle iniziative volte a perseguire una corretta dinamica relazionale tra i soggetti coinvolti nella gestione delle *agenzie in appalto* [corsivo nostro, NdA] ... l'Impresa raccomanderà all'Agente di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale».

**Le riportate pattuizioni vanno segnalate sia per considerazioni di metodo che di merito.** In relazione alle prime, è opportuno rilevare come la regolazione dell'obbligatoria osservanza della legge e, maggiormente, delle sue eventuali violazioni, trovi nella **fonte pattizia l'occasione per disciplinare in modo efficace e concreto le esigenze emergenti nel settore produttivo cui è rivolta**. Una scelta di tal sorta, oltretutto, offre l'indubbio vantaggio di evitare e/o ridurre lo scollamento dell'applicazione di una disposizione uguale per tutti i settori produttivi in presenza del negozio tipico stipulato, con l'inevitabile conseguenza di risultare in concreto utile soltanto in alcuni casi, laddove nella maggior parte può risolversi in una disciplina insufficiente e/o eccessiva.

Con riferimento alle osservazioni di merito, **la previsione di una graduazione nelle conseguenze dell'inosservanza delle disposizioni legislative e contrattuali**, tale per cui ad un primo intervento di tipo persuasivo compiuto dal mandante Gruppo Unipol fa seguito, in caso di perdurante situazione di non conformità legislativa e/o contrattuale, la revoca del mandato – imputato, plausibilmente, ad un inadempimento negoziale di non scarsa importanza –, indica una soluzione regolatoria degna di interesse.

In particolare, la **prospettazione dello scioglimento del contratto di agenzia**, con la relativa impossibilità, in capo all'Agente inosservante la normativa e/o il Ccnl, di proporre i prodotti assicurativi del Gruppo, **testimonia una sorta di pena privata che**, se correttamente declinata all'atto pratico mediante meccanismi che permettano di accertare la responsabilità dell'Agente e di prevedere una tempistica di reazione alla medesima, **può rivelarsi più utile della soluzione legislativa** rappresentata dal giudizio di cognizione, prima, e di escussione, poi.

Infatti, malgrado la recente abrogazione, ad opera del **d.l. n. 25/2017**, conv. in l. n. 49/2017, del beneficio di preventiva escussione eccepibile dall'obbligato in solido, **il permanente lasso di**

**tempo necessario affinché tanto il lavoratore quanto l'ente ottengano il dovuto costituisce tuttora un ostacolo alla configurabilità di un rimedio** previsto proprio per evitare che le triangolazioni produttive nascondano intenti elusivi degli obblighi negoziali o normativi.

Al contempo, **la fungibilità dei negozi tipici** che la disciplina pattizia in commento compie per favorire l'osservanza delle disposizioni contrattuali e normative, tale per cui **il mandato è considerato alla stregua di un appalto**, nel confermare la bontà dell'intuizione di un sempre crescente filone curiale di merito, **segnala anche la scoperta della previsione di legge**, che sembra ancora **vincolata**, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del ricorso all'appalto temperato dal vincolo solidale introdotta dalla legge Biagi, ad un **approccio** troppo **formalistico**, incapace di fornire una risposta utile alle variegate espressioni del lavoro esternalizzato.

L'auspicio, allora, è che **il legislatore sappia correttamente interpretare i segnali che la contrattazione collettiva di secondo livello propone**, valutando l'opportunità di abbandonare una disciplina unica per tutti i settori produttivi, o, se quest'ipotesi è tuttora prematura, di affiancare al "regime generale" della solidarietà la possibilità di ulteriori previsioni di fonte negoziale.

**Giovanna Carosielli**

Funzionario ispettivo ITL Bologna

 @GiovCarosielli

*(\*) Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza*

Scarica il **PDF** 